

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1

E' costituita una Società per Azioni denominata:

"S.I.PRO. - Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A."

ART. 2

La Società ha sede legale in Ferrara, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

Con deliberazione ~~dell'Organo Amministrativo Consiglio di Amministrazione~~ essa potrà istituire e sopprimere uffici, filiali, succursali, agenzie in Italia e all'Estero.

ART. 3

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

ART. 4

La Società ha per oggetto l'attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli Enti Locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli Enti Locali e di quelle regionali.

Essa persegue finalità di interesse generale consistenti in particolare nella formazione di nuove fonti di occupazione e di redditi.

In tale ambito essa provvede a studiare, promuovere ed attuare iniziative finalizzate a favorire l'incremento, in quantità ed in forza lavoro impiegata, degli insediamenti produttivi nell'intero territorio provinciale, anche assumendo la gestione d'interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali.

La Società potrà essere destinataria di specifici incarichi d'assistenza tecnica agli Enti Locali ferraresi per lo sviluppo delle attività produttive, per agevolare le procedure d'insediamento di nuove unità locali, per arricchire la dotazione infrastrutturale dei territori interessati, per aumentare le possibilità d'accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo locale.

ART. 5

Per il conseguimento dell'oggetto la Società potrà, fra l'altro:

a) acquistare e prendere in concessione aree di immobili idonei all'insediamento di impianti industriali, artigianali nonché alle costruzioni di strutture commerciali e di impianti tecnologici complementari o utili al conseguimento dell'oggetto principale;

- provvedere o concorrere all'urbanizzazione primaria delle aree ed alla costruzione e gestione direttamente e indirettamente di impianti tecnologici e/o sociali e di attrezzature commerciali al servizio già più sopra previste;

- costruire, direttamente o attraverso consorzi o altri Enti, nei quali la Società potrà anche assumere partecipazioni, rustici industriali da vendere o da locare;

b) operare al fine di favorire l'utilizzazione da parte delle aziende insediate di quei servizi sociali, finanziari, creditizi, di mercato, promozionali e di ricerca che possono essere forniti da enti e società che operano in questi settori, stabilendo con detti enti e società le opportune forme di intesa, di collaborazione e di intervento;

c) predisporre studi e ricerche necessari alla valorizzazione delle risorse del

territorio, anche in collaborazione con gli Enti e la Regione, per contribuire, tra l'altro, ad elevare ulteriormente la qualificazione professionale dei lavoratori;

d) gestire le misure relative ai fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, anche fornendo ogni tipo di assistenza a favore dei soggetti interessati alle misure comunitarie e di sviluppo in genere; nonchè assumere incarichi in convenzione diretta per servizi agli Enti soci.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, finanziarie e commerciali necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà partecipare ad imprese o Società aventi oggetto affine o connesso al proprio o promuovere la costituzione delle stesse.

Potrà inoltre dare garanzie tanto personali che reali anche a favore di terzi, limitatamente però alle iniziative di carattere collettivo assunte dagli utenti al fine di garantire alle zone urbanizzate servizi di particolare valore tecnologico, sociale, igienico e funzionale.

ART. 6

La Società, nel portare avanti la propria azione di intervento secondo le linee di cui all'Art. 4, avrà come principali interlocutori i sindacati dei lavoratori, i movimenti cooperativi e le associazioni degli artigiani e dell'industria.

Questo indirizzo potrà essere formalizzato dall'Organo Amministrativo, a maggioranza assoluta dei componenti qualora sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, dando vita ad appositi comitati consultivi, ove previsto dalla legge, di cui facciano parte anche i rappresentanti delle organizzazioni sopraelencate.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

ART. 7

Il Capitale della Società è di Euro 5.540.082,30= (cinque milioni cinquecentoquarantamila ottantadue virgola trenta) diviso in 107.262 (centosettemila duecentosessantadue) azioni nominali ordinarie da Euro 51,65= (cinquantuno euro e sessantacinque centesimi) ciascuna. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il 51% del capitale sociale è riservato ad Enti Pubblici.

ART. 8

Il socio che intenda cedere tutte o parte delle proprie quote (o dei diritti di opzione alle stesse connessi) dovrà notificare, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la proposta di alienazione con l'indicazione del prezzo e dell'acquirente agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione all'acquisto in proporzione alle rispettive quote. Tale diritto dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta notificazione, per tutte le quote che si intendono cedere.

Per le quote eventualmente non acquisite dagli altri soci, ciascun socio avrà corrispondente diritto di accrescimento proporzionale.

I trasferimenti delle quote avranno efficacia nei confronti della Società soltanto quando siano state eseguite le conseguenti annotazioni sul libro dei soci.

In caso di aumento di capitale sarà riservato, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea, il diritto di opzione ai soci in proporzione al valore delle azioni da ciascuno di loro possedute.

A ciascuno di loro è riconosciuto il diritto di proporzionale accrescimento sulle opzioni non esercitato da altri Soci.

ART. 9

La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non in quanto richiesti dai Soci interessati.

Essa potrà emettere certificati provvisori firmati almeno da due Amministratori, fra i quali deve essere il Presidente, o dall'Amministratore Unico. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito Libro dei Soci.

ART. 9-bis) I soci hanno diritto di recedere unicamente nei casi previsti dalla Legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III OBBLIGAZIONI

ART. 10

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile e delle altre disposizioni vigenti.

TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 11

Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) Il Presidente;
- d) Gli Organi di controllo.

Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

CAPO I ASSEMBLEA

ART. 12

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del Bilancio della Società; tuttavia, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, tale termine potrà essere elevato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e/o quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 18 nonchè dall'art. 23 sui poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria

delibera sulle materie indicate rispettivamente negli artt. 2364 et 2365 del Codice Civile.

ART. 13

Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, **fax o messaggio di posta elettronica certificata**, spedite ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci **e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata** degli stessi **comunicato espressamente dagli interessati alla società**. Nella ~~lettera~~ **convocazione** devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Con la stessa ~~lettera~~ **comunicazione** potranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione; qualora la prima andasse deserta, la seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette e nel rispetto delle vigenti norme in materia, si devono considerare valide e atte a deliberare le assemblee dei soci anche non convocate nei modi previsti, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ART. 14

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci.

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società a norma del precedente art. 10 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della Società; rilasciando ai medesimi delega scritta.

Ogni delegatario non può essere titolare di più di due deleghe.

ART. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione **o dall'Amministratore Unico**; in caso di sua assenza o di impedimento, **dalla persona nominata dai presenti** ~~dal Consigliere presente più anziano~~. **Chi presiede l'Assemblea** può ~~che possono~~ farsi assistere da un Segretario scelto anche tra persone estranee alla Società. La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

ART. 16

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione della nomina delle cariche sociali, dell'approvazione dei bilanci preventivi dell'approvazione dei piani programmatici degli investimenti, atti per i quali l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera ai sensi del 3° comma dell'art. 2369 del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

CAPO II
~~CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE~~
ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 17

La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche persona giuridica, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero da tre o cinque membri. Gli Amministratori restano in carica fino a un triennio e sono rieleggibili.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega ricevuta, all'Amministratore Delegato.

La rappresentanza volontaria della società spetta ai procuratori nominati per determinati atti o categorie di atti dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti e/o in esecuzione della delega consiliare, dall'Amministratore Delegato.

Qualora la società nomini un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Agli Amministratori ~~ad essi~~ spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del Codice Civile. I compensi saranno determinati secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge; è in ogni caso escluso corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì escluso corrispondere trattamenti di fine mandato.

Nel periodo di intercorrenza tra la scadenza del mandato di carica e quello dell'accettazione di carica da parte degli amministratori di nuova elezione, ~~il Consiglio~~ l'Organo Amministrativo decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto, senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni ~~del Consiglio~~ dello stesso.

ART. 18

~~Il Consiglio di Amministrazione~~ L'Organo Amministrativo provvede con ogni e più ampio potere all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, restando escluse dalla sua competenza unicamente le materie che, a norma del presente statuto e di legge, sono riservate all'Assemblea.

In particolare ~~il Consiglio~~:

- a) predispone l'organica programmazione e le direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale;
- b) esamina e propone all'Assemblea le eventuali variazioni allo statuto e, ai sensi dell'art. 2365 C.C., è inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza in merito all'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- c) compila i bilanci e le relazioni annuali all'Assemblea;
- d) delibera circa la partecipazione della società ad enti ed istituti, organismi e società, designando ove occorra, le persone destinate a rappresentare nei

medesimi la società stessa;

e) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;

f) redige e propone all'Assemblea i regolamenti esecutivi relativi all'applicazione del presente statuto;

g) delibera circa la costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della Società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni, il trattamento economico, le eventuali cauzioni da prestare, ecc.;

h) delibera circa gli acquisti mobiliari, le permuta, le alienazioni mobiliari ed immobiliari ed in genere circa la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale;

i) delibera circa la concessione e gestione delle aree industriali e degli impianti ad esse connessi in relazione a quanto disposto dal punto a) dell'art. 5 del presente statuto;

j) transige e compromette, muove e sostiene liti e ne recede, offre, deferisce ed accetta giuramenti, nomina procuratori speciali, fissandone le attribuzioni accorda pegni ed ipoteche nonché fidejussioni semplici e garanzie reali; consente trascrizioni, rifusioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni e annotazioni di vincolo, svincolo, traslazione, rinunce ad ipoteche legali, e rende altre dichiarazioni di ogni sorta presso i pubblici registri immobiliari: compie tutte le operazioni presso i pubblici registri automobilistici, censuario e nel gran libro del debito pubblico;

~~k) cura la pubblicazione, a norma di legge, del bilancio, del conto perdite e profitti, nonché delle relazioni dell'Organo Amministrativo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;~~

~~k⁺) può delegare particolari compiti per singoli atti a procuratori speciali ed attribuzioni a singoli suoi membri;~~

~~l^m) delibera in generale circa tutto quanto necessario per l'attribuzione delle finalità sociali;~~

~~m^a) predispone i piani programmatici degli investimenti da sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione dei quali è necessaria la maggioranza di due terzi della stessa;~~

~~n^e) predispone i bilanci preventivi da sottoporre all'assemblea, per l'approvazione di importanti programmi di sviluppo.~~

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, nella sede della Società o anche in altro luogo, purchè in Italia, con lettera raccomandata, **fax o messaggio di posta elettronica** spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

La convocazione ha luogo di regola ogni mese e quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta almeno ~~due~~ **un terzo** degli amministratori in carica.

ART. 20

Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, fra i quali vi sia anche il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

ART. 20 BIS

Il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci possono riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei partecipanti nello stesso luogo, a condizione che tutti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

CAPO III

PRESIDENTE - ~~AMMINISTRATORE~~ DELEGATO

ART. 21

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio fra i suoi membri. La deliberazione relativa alla nomina del Presidente dovrà essere comunicata all'Assemblea nella sua prima riunione.

ART. 22

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. ~~la firma e la rappresentanza per tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale sono affidati, anche in giudizio, al Presidente.~~

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, che diviene Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega e definendone i poteri nei limiti di legge, prevedendo altresì la firma disgiunta fra il Presidente e l'Amministratore Delegato eventualmente nominato.

L'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di specifiche deleghe di gestione al Presidente deve essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

ART. 23 BIS

E' esclusa la carica di Vicepresidente, eccetto quando la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

CAPO IV

ORGANI DI CONTROLLO

ART. 24

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'Assemblea ordinaria dei soci istituisce il Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, ivi compreso il presidente, e due membri supplenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i sindaci ne determina i compensi e designa il Presidente del Collegio Sindacale. I compensi saranno comunque determinati secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge.

La nomina del Collegio Sindacale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere

meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata.
Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

~~Nel caso in cui la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea potrà attribuire al Collegio Sindacale anche il controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409-bis, 3° comma, del codice civile.~~

ART. 24-bis

~~Salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, in cui l'Assemblea decida di attribuirlo al Collegio sindacale, il controllo contabile~~

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile e non può essere affidata al Collegio Sindacale.

TITOLO V

BILANCI

ART. 25

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti che risulteranno dal bilancio di esercizio saranno destinati:

- a) alla formazione della riserva legale a norma di legge;
- b) ad eventuali riserve straordinarie;
- c) su deliberazioni assembleari ad iniziative idonee per un migliore raggiungimento delle finalità statutarie.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 26

Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge.

ART. 27

Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della Società, ~~il Consiglio di Amministrazione~~ l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci per procedere allo scioglimento della Società.

ART. 28

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, convocata a norma del precedente articolo, dovrà altresì deliberare sulla nomina del liquidatore, sulle modalità della liquidazione e sui poteri del liquidatore con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

ART. 29

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore, valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del Codice Civile.

TITOLO VII
NORME FINALI

ART. 30

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 175/2016 (T.U. Partecipate) e delle altre leggi speciali in materia, come applicabili alla società.

ART. 31

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i Soci ed i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello dove è stabilita la sede della Società.